

VERBALE DI ACCORDO
Tra APM SpA e OO.SS. - servizio FARMACIE
PREMIO DI RISULTATO - anno 2020

Il giorno 15 settembre 2020 presso la sede dell'A.P.M. Spa in viale Don Bosco, 34 a Macerata sono presenti:

Piergiacomi Giorgio - presidente APM
Cudini Stefano - direttore generale APM
Angelica Bravi - FILCAMS-CGIL
Squartini Marco - FISASCAT-CISL
Luchetti Angela Maria in rappresentanza del personale.

(congiuntamente "Le Parti")

Premesso che

1. Le Parti, con la stipula del presente accordo aziendale, intendono dare attuazione a quanto previsto dal CCNL di lavoro per i dipendenti delle imprese pubbliche esercenti farmacie aderenti ad Assofarm, scaduto al 31 dicembre 2015 e in fase di rinnovo;
2. relativamente all'incentivo per la maggiore produttività e redditività legate all'andamento economico del settore, l'art. 56 del CCNL fissa i principi per il miglioramento dell'efficienza aziendale;
3. le Parti riconoscono che ogni miglioramento dell'efficienza aziendale e del servizio all'utenza non può realizzarsi senza che sia coinvolto in maniera attiva tutto il personale occupato nel settore nella consapevolezza che viene svolta un'attività commerciale di primaria importanza per la collettività;
4. l'incentivo per la maggiore produttività è coerente con la logica gestionale di impresa, che si intende pienamente condivisa dalle parti;
5. l'APM, in quanto società a partecipazione pubblica deve attenersi al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali, recepiti in sede di contrattazione di secondo livello, in modo da garantire la graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;
6. la società ha subito gli effetti negativi derivanti dall'emergenza sanitaria da covid-19, ancora in corso.

Considerato che


pur nella consapevolezza che l'andamento economico del servizio farmacie risente degli effetti negativi derivanti dall'emergenza sanitaria da covid-19, condividono la volontà di raggiungere un accordo per l'erogazione di un premio di risultato rapportato al valore economico dei risultati, e, comunque, compatibile e sostenibile in relazione ai principi espressi.

Visto

Il Decreto Ministero del Lavoro del 25 marzo 2016 che prevede un sistema fiscale incentivante per i premi di risultato erogati in esecuzione di accordi aziendali per il personale dipendente di aziende che operano nel settore privato.

Condiviso

Che gli indicatori individuati sono di ammontare variabile ed esprimono i criteri di produttività, qualità ed efficienza richiesti dal Decreto Ministeriale. In via eccezionale, per il solo anno 2020, la struttura del premio è come di seguito definita, con impegno delle parti a rivalutare già dal prossimo esercizio gli obiettivi complessivi, così come definiti nei precedenti accordi.



Visto

Il D.L. 14.08.2020 che, all'art. 112, prevede limitatamente al periodo d'imposta 2020 di elevare ad euro 516,46 l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51, c.3, del DPR 917/1986.

Evidenziato

Che le tre farmacie comunali gestite dalla società sono rimaste aperte e hanno garantito la piena erogazione dei farmaci in tutto il periodo di lock down e nel permanere dell'emergenza sanitaria con l'impegno costante di tutto il personale dipendente.

Si conviene e stipula quanto segue

Il premio di produttività del servizio farmacie per l'esercizio 2020 è definito come indicato in allegato "A", pari all'incidenza sui ricavi di ogni singola farmacia del costo diretto (calcolato al netto del premio di risultato) del personale in servizio nella stessa farmacia.

Il premio individuale, così come verrà determinato secondo il criterio sopra indicato, trova uguale applicazione al personale dell'area professionale (farmacisti) e tecnica (magazziniere) e si riferisce ad un rapporto di lavoro full time.

In caso di rotazione del personale tra le tre farmacie, ai fini dell'assegnazione della farmacia, verranno presi in considerazione periodi superiori a 90 giorni complessivi nell'anno.

L'importo del premio è da intendersi lordo, da rapportare alle giornate di effettiva presenza in servizio e all'orario ridotto per i lavoratori con contratto part time.

In caso di assunzione/cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, il premio sarà riproporzionato in base al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno.

Non verranno detratti i periodi di assenza per ferie, permessi retribuiti, permessi sindacali, infortunio e maternità obbligatoria.

Il premio non trova applicazione:

1. per i contratti a tempo determinato con presenza complessiva, nel corso dell'anno, inferiore a nove mesi;
2. per i contratti a tempo indeterminato, limitatamente al periodo di prova o qualora il rapporto di lavoro sia in essere nel corso dell'anno per meno di nove mesi;
3. in caso di interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie del dipendente, licenziamento per motivi disciplinari o licenziamento per comprovata incapacità lavorativa del dipendente avvenute prima della prevista erogazione come successivamente indicato.

Il premio di risultato non dà luogo ad alcun trattamento acquisito, intendendosi nella disponibilità delle Parti una sua eventuale definizione negli anni successivi.

Il premio di risultato verrà erogato in un'unica soluzione con la retribuzione afferente il mese di approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'assemblea dei soci.

2

Il premio dovrà essere autofinanziato e, pertanto, non si provvederà alla sua erogazione in caso di chiusura in perdita del bilancio aziendale, ancorché siano conseguiti, totalmente o parzialmente, gli obiettivi assegnati.

Si conferma la piena facoltà della Società di prevedere premi individuali integrativi determinati su parametri specifici per singole mansioni o qualifiche. Gli effetti dell'esercizio di tale facoltà rimangono sempre limitati ai soli periodi e alle sole posizioni individuali di volta in volta individuate dall'Azienda.

In forza delle misure urgenti a sostegno dei redditi e dell'economia, richiamate in premessa e limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'azienda riconosce a tutto il personale dipendente inquadrato con il CCNL Assofarm, in forza alla data del presente accordo, una liberalità di euro 500,00, da erogarsi nel mese di dicembre 2020 nella forma di buoni spesa.

Il presente accordo rappresenta la volontà espressa dalle Parti conformemente alle norme del vigente CCNL e le somme, anche ai fini delle agevolazioni fiscali e contributive, si intendono erogate a titolo di premio di risultato ai sensi del D.M. 25.03.2016.

Le parti si incontreranno periodicamente e, comunque, prima della chiusura del bilancio consuntivo annuale per verificare l'andamento dei parametri utilizzati per il calcolo del premio di risultato.

Sarà cura della società procedere al deposito del presente accordo, unitamente alla dichiarazione di conformità, entro i termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti.

L'APM

LE OO.SS.

Allegato "A" Servizio Farmacie - premio di risultato 2020

OBIETTIVO:	valore di riferimento	premio individuale	
		> 16,9%	< 16,9 %
incidenza costo del personale diretto sui ricavi di ogni singola farmacia	16,9%	€ 0	€ 400